

VALORE

Piano di risparmio a premio costante ricorrente
e a capitale rivalutabile

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del regolamento della gestione speciale
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

RB Vita S.p.A.
Società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.

Sommario

SCHEMA SINTETICA

1.	INFORMAZIONI GENERALI	pag.	4
1.1.	Impresa di assicurazione	pag.	4
1.2.	Denominazione del contratto	pag.	4
1.3.	Tipologia del contratto	pag.	4
1.4.	Durata	pag.	4
1.5.	Pagamento dei premi	pag.	4
2.	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	pag.	5
3.	PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE	pag.	6
3.1	Prestazioni assicurate	pag.	6
3.2	Opzioni contrattuali	pag.	7
4.	COSTI	pag.	7
5.	ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE COLLEGATA AL CAPITALE COMBINATO	pag.	9
6.	DIRITTO DI RIPENSAMENTO	pag.	9

NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	pag.	10
1.	Informazioni generali	pag.	10
2.	Conflitto di interessi	pag.	10
B.	INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	pag.	11
3.	Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag.	11
3.1.	Durata	pag.	11
3.2.	Prestazioni	pag.	11
4.	Premi	pag.	12
5.	Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag.	14
6.	Opzioni di contratto	pag.	16
C.	INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE	pag.	17
7.	Gestione speciale	pag.	17
D.	INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE	pag.	18
8.	Costi	pag.	18
8.1.	Costi gravanti direttamente sul Contraente	pag.	18
8.2.	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale	pag.	18
9.	Regime fiscale	pag.	18
E.	ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag.	19
10.	Modalità di perfezionamento del contratto	pag.	19
10.1.	Conclusioni	pag.	19
10.2.	Decorrenza	pag.	19
11.	Sospensione del pagamento dei premi, riattivazione e risoluzione del contratto	pag.	20
12.	Riscatto e riduzione	pag.	20
13.	Revoca della proposta	pag.	22
14.	Diritto di recesso	pag.	22
15.	Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni	pag.	22
16.	Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag.	22
17.	Diritto proprio dei Beneficiari designati	pag.	22
18.	Prescrizione	pag.	23
19.	Legge applicabile al contratto	pag.	23
20.	Lingua in cui è redatto il contratto	pag.	23
21.	Reclami	pag.	23
22.	Ulteriore informativa disponibile	pag.	23
23.	Informativa in corso di contratto	pag.	23
24.	Comunicazioni del Contraente alla Società	pag.	24

F.	PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	pag.	24
G.	INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	29
25.	Finalità di utilizzo dei dati personali	pag.	29
26.	Modalità d'uso dei dati	pag.	30
CONDIZIONI CONTRATTUALI			
Disciplina del contratto		pag.	31
Art. 1 -	Prestazioni assicurate e garanzie offerte dalla Società	pag.	31
Art. 2 -	Premi	pag.	31
Art. 3 -	Determinazione delle quote di capitale assicurato	pag.	33
Art. 4 -	Bonus di fedeltà	pag.	34
Art. 5 -	Clausola di Rivalutazione	pag.	34
Art. 6 -	Riscatto	pag.	36
Art. 7 -	Opzioni in caso di riscatto totale	pag.	38
Art. 8 -	Conclusione del contratto	pag.	39
Art. 9 -	Clausola di ripensamento	pag.	39
Art. 10 -	Entrata in vigore	pag.	39
Art. 11 -	Mancato versamento del premio pattuito: risoluzione e riduzione	pag.	39
Art. 12 -	Ripresa del versamento del premio pattuito: riattivazione	pag.	39
Art. 13 -	Cessione, pegno e vincolo	pag.	40
Art. 14 -	Beneficiari	pag.	40
Art. 15 -	Pagamenti della Società	pag.	40
Art. 16 -	Tasse ed imposte	pag.	41
Art. 17 -	Foro competente	pag.	41
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV		pag.	42
GLOSSARIO VALORE		pag.	45
MODULO DI PROPOSTA		pag.	47

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

La stessa modalità di evidenziazione è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari in materia di assicurazione sulla vita.

VALORE

Piano di risparmio a premio costante ricorrente e a capitale rivalutabile
(Tariffa R4a 2 cost 2% RB)

SCHEMA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
RB Vita S.p.A.
appartenente al gruppo Allianz S.p.A.,
con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 Milano (Italia).

1.2. Denominazione del contratto

VALORE

1.3. Tipologia del contratto

VALORE è un piano di risparmio a premio costante ricorrente e capitale rivalutabile che fa parte della categoria delle assicurazioni a Vita Intera.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al primo gennaio di ogni anno solare e, comunque, al termine del piano, in base al rendimento della gestione speciale VITARIV.

1.4. Durata

Nell'ambito di VALORE occorre distinguere fra:

- durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.

In ogni caso, qualora siano stati corrisposti per intero i premi ricorrenti relativi ai primi tre anni di durata del piano, è possibile esercitare il diritto di riscatto.

1.5. Pagamento dei premi

VALORE consente al Contraente di corrispondere quattro tipologie di premi:

- un *premio ricorrente*, che costituisce il premio pattuito nell'ambito del piano di versamenti. I premi ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile, secondo quanto indicato in tabella:

periodicità	Importo minimo di rata
Annuale	1.000 euro
Semestrale	500 euro
Quadrimestrale	350 euro
Mensile	100 euro

- gli incrementi di premio, i premi aggiuntivi ed un premio *una tantum* pagabili, a scelta del Contraente, per potenziare le prestazioni assicurate; in particolare, gli incrementi di premio ed i premi aggiuntivi possono essere corrisposti secondo quanto indicato in tabella:

	Incremento di premio*	Premio aggiuntivo
Importo minimo	120 euro annui	500 euro a versamento
Importo massimo	30% dell'ultimo premio versato**	3 volte il premio ricorrente iniziale

* l'incremento di premio (o la diminuzione del premio incrementato), può essere effettuato - a richiesta del Contraente - ogni cinque anni nel corso del piano, secondo le modalità indicate al punto 4 della Nota Informativa;

** importo massimo da intendersi come comprensivo di eventuali incrementi di premio già effettuati;

Il *premio una tantum* può essere corrisposto, una sola volta nel corso della durata del piano, per un importo minimo almeno pari a 3.000 euro.

Si segnala che le disposizioni riportate nella presente Scheda Sintetica sono riferibili esclusivamente a premi ricorrenti, incrementi di premio e premi aggiuntivi ed a quella parte delle prestazioni assicurate costituite a fronte di tali premi ("Capitale Combinato"). Con riferimento all'eventuale premio *una tantum* ed alla parte di prestazioni assicurate costituite a fronte di tale premio ("Capitale Unico") valgono le condizioni che saranno rese note dalla Società in occasione del versamento di tale premio.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

VALORE è un piano di risparmio assicurativo dedicato a chi ricerca - in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

Le prestazioni assicurate - liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato od a seguito di riscatto - si incrementano di anno in anno sulla base dell'andamento della gestione speciale VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio/lungo periodo.

Con riferimento alla porzione di prestazioni assicurate costituita dal Capitale Combinato, VALORE offre una serie di garanzie ed in particolare:

- una garanzia di rendimento minimo nella misura del 2,0% annuo composto operante sia in caso di riscatto al termine del piano, sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data;
- una garanzia di Capitale minimo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano;
- una garanzia sui coefficienti applicabili ai fini della conversione in rendita del Capitale stesso, quale costituito a fronte dei soli premi ricorrenti e degli incrementi di premio.

Inoltre, qualora il piano sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, VALORE riconosce, sia in caso di decesso dell'Assicurato, sia in caso di riscatto (nei termini indicati al punto 3), un Bonus di fedeltà.

Progetto Esemplificativo

Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto relativi al Capitale Combinato, si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato nella Sezione F della Nota Informativa.

In ogni caso, con riferimento al Capitale Combinato, la Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del contratto.

Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi previsti dal contratto; pertanto tale porzione dei premi versati non concorre alla formazione del Capitale Combinato.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

3.1. Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) *in caso di vita dell'Assicurato*: qualora siano stati corrisposti per intero i premi ricorrenti relativi ai primi tre anni di durata del piano, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto.

Bonus di fedeltà

A far data dal termine del piano (o dal quindicesimo anno di durata, nel caso il piano abbia durata maggiore di quindici anni) - qualora siano stati pagati tutti i premi ricorrenti pattuiti - il valore di riscatto è comprensivo di un Bonus di fedeltà, attribuito secondo le modalità indicate al punto 3.2. della Nota Informativa;

b) *in caso di decesso dell'Assicurato*: in qualsiasi epoca avvenga, VALORE prevede il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale assicurato pari alla somma:

- del Capitale Combinato, quale costituito a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e dei premi aggiuntivi;
- del Capitale Unico, quale costituito a fronte del versamento del premio "una tantum".

Bonus di fedeltà

Sempreché il piano sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, viene aumentato di un Bonus di fedeltà secondo le modalità indicate al punto 3.2. della Nota Informativa.

Consolidamento

Il valore delle prestazioni assicurate - intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato a fronte sia del Capitale Combinato sia dell'eventuale Capitale Unico - viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini del riscatto del Capitale Combinato, il consolidamento delle rivalutazioni avviene ogni cinque anni nel corso della durata del piano, a partire dal quinto primo gennaio successivo alla data di decorrenza, secondo quanto indicato al punto 5 della Nota Informativa.

Rendimento minimo garantito

Con riferimento al Capitale Combinato, la Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita) nella misura del 2,0% annuo composto che opera, sia in caso di riscatto al termine del piano di versamenti, sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data.

Si segnala che il riscatto del Capitale Combinato, effettuato anteriormente al termine del piano, potrebbe non consentire il recupero dei premi versati per la costituzione dello stesso Capitale.

3.2. Opzioni contrattuali

In caso di riscatto (di cui al punto 3.1.) il Contraente può chiedere la conversione del relativo valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge ("capitale oggetto di conversione"), in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

- a) rendita annua pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure
- b) rendita annua con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato - di un capitale inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- c) rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- d) rendita annua vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi ricorrenti relativi ai primi tre anni di durata del piano comporta la perdita, per il Contraente, di tutti i premi pagati.

Maggiori informazioni sono fornite alla Sezione B della Nota Informativa. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli da 1 a 7 delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione speciale VITARIV riducono l'ammontare delle prestazioni.

Costo percentuale medio annuo

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del piano pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del piano.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione speciale, che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Per VALORE la Società precisa che i valori di seguito riportati sono stati determinati con riferimento al solo Capitale Combinato ed ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

Costo percentuale medio annuo gestione speciale VITARIV

Premio annuo: € 1.000
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 15

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	7,73%
10	4,08%
15	2,52%

Premio annuo: € 1.500
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 15

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	7,73%
10	4,08%
15	2,52%

Premio annuo: € 3.000
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 15

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,52%
10	3,59%
15	2,36%

Premio annuo: € 1.000
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano : 20

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	8,79%
10	4,38%
15	2,77%
20	2,18%

Premio annuo: € 1.500
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 20

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	8,79%
10	4,38%
15	2,77%
20	2,18%

Premio annuo: € 3.000
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 20

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	7,34%
10	3,82%
15	2,56%
20	2,08%

Premio annuo: € 1.000
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano : 25

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,23%
10	4,50%
15	2,81%
20	2,31%
25	1,96%

Premio annuo: € 1.500
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 25

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,23%
10	4,50%
15	2,81%
20	2,31%
25	1,96%

Premio annuo: € 3.000
Età: qualunque
Sesso: qualunque
Durata piano: 25

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	7,76%
10	3,94%
15	2,59%
20	2,18%
25	1,89%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE COLLEGATA AL CAPITALE COMBINATO

In questa Sezione è rappresentato il rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente rendimento che sarebbe stato attribuito ai contratti VALORE applicando per ipotesi un'aliquota di partecipazione del 90,0% (fermo restando che il rendimento attribuito non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale diminuito di 1,3 punti).

I suddetti rendimenti sono confrontati con i tassi medi di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV	Rendimento attribuito dalla Società	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,62%	3,32%	3,73%	2,50%
2004	4,80%	3,50%	3,59%	2,00%
2005	4,65%	3,35%	3,16%	1,70%
2006	4,76%	3,46%	3,86%	2,00%
2007	4,77%	3,47%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Klaus Peter Röhler

Elisabetta Petrucci



VALORE

Piano di risparmio a premio costante ricorrente e a capitale rivalutabile
(Tariffa R4a 2 cost 2% RB)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di VALORE - piano di risparmio previdenziale a capitale rivalutabile e a premio costante ricorrente - che fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili.

In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su VALORE prima di sottoscrivere la relativa proposta.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

RB Vita S.p.A.

appartenente al gruppo Allianz S.p.A.,

con sede legale e uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

Recapito telefonico: 02 7216.1

sito Internet: www.rbvita.it

indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1979

iscritta all'Albo delle Imprese ISVAP con il n. 1.00052.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è:

KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione speciale VITARIV (di cui alla successiva Sezione C) la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti e promossi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società si riserva, inoltre, la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale VITARIV a società specializzate nella gestione del risparmio (SGR), anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.. Alla data di redazione della presente Nota Informativa il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale VITARIV è delegata a ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Allianz S.p.A..

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione speciale VITARIV.

Si precisa, inoltre, che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione speciale VITARIV è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A..

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contratti e si impegna ad ottenere per i Contratti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1. Durata

Nell'ambito di VALORE occorre distinguere fra:

- durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- durata del piano - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età.

3.2. Prestazioni

VALORE (tariffa R4a 2 cost 2% RB) impegna la Società a corrispondere una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi:

- *sia in caso di vita dell'Assicurato*, mediante richiesta alla Società di liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 12);
- *sia in caso di decesso dell'Assicurato* in qualsiasi epoca avvenga.

L'ammontare della prestazione - che si rivaluta con le modalità indicate al punto 5 - è pari alla somma del:

- Capitale Combinato, intendendosi per tale la somma delle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e dei premi aggiuntivi, di cui al punto 4;
- Capitale Unico, intendendosi per tale la quota di capitale costituita a fronte del premio "una tantum", di cui al punto 4.

Bonus di Fedeltà

Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi pattuiti (di cui al punto 4), la Società riconosce un Bonus di fedeltà il cui importo è pari all'extra-caricamento applicato sulla prima annualità di premio ai sensi del punto 8.1.1..

Tale Bonus viene riconosciuto dalla Società con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano pari o inferiore a 15 anni, il Bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine del piano;
- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano maggiore di 15 anni, il Bonus viene riconosciuto per metà al termine del quindicesimo anno e per la restante parte al termine del piano.

Il riconoscimento del Bonus di fedeltà comporta un aumento, a totale carico della Società, del Capitale Combinato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del piano, il Bonus di fedeltà viene determinato, al netto dell'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza, in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso e viene corrisposto unitamente alle prestazioni assicurate di cui al punto 3.2..

In caso di riscatto, effettuato anche in misura parziale prima del termine del piano, o di interruzione del pagamento del premio pattuito, sempreché non vi sia stata la successiva riattivazione del contratto, al Contraente non viene riconosciuto alcun Bonus di fedeltà, fatta salva l'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza.

Garanzie offerte dalla Società

Sul Capitale Combinato, in funzione della tipologia dei premi versati e sul Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società presta le seguenti garanzie:

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio, dei premi aggiuntivi e del Bonus di fedeltà, è prevista una garanzia di rendimento minimo del capitale che opera - nella misura del 2,0% annuo composto - sia in caso di riscatto al termine del piano sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data, secondo quanto indicato al punto 5 lett. c) e d);
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti e degli incrementi di premio, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, ferma la suddetta garanzia, viene comunque garantito il pagamento di un capitale pari almeno al cumulo dei premi sopra richiamati, diminuito di eventuali riscatti parziali. Detta ultima garanzia opera a condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà, sono garantiti i coefficienti di conversione previsti ai fini della rendita di opzione, secondo quanto indicato al punto 6.

4. Premi

VALORE consente al Contraente di corrispondere - in funzione delle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate - quattro tipologie di premi ed in particolare:

- un *premio ricorrente*, che costituisce il premio di riferimento inizialmente pattuito nell'ambito del piano di versamenti ed è funzionale alla costituzione delle prestazioni assicurate;
- gli *incrementi di premio*, i *premi aggiuntivi* ed il premio *una tantum* pagabili, a scelta del Contraente, per potenziare le prestazioni assicurate.

Modalità di versamento dei premi

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale.

a) Premio ricorrente

L'entità del premio ricorrente di VALORE viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze e non può risultare inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Nel caso venga prescelta una periodicità di pagamento diversa da quella annuale, VALORE prevede l'applicazione di un caricamento, espresso in importo fisso, di cui al punto 8.1.1..

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Società in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta e, per tutta la durata del piano, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

L'importo del premio ricorrente viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Si segnala che il contratto matura un valore di riduzione e di riscatto (di cui al punto 12) sempreché siano stati interamente versati i premi ricorrenti relativi ai primi tre anni di durata del piano; in caso contrario, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente a fronte di tutti i premi pagati che restano acquisiti dalla Società.

b) Incrementi di premio

Nel corso del piano il Contraente, previa richiesta alla Società, può aumentare l'importo del premio ricorrente a partire dalle "date di variazione". Da tali date che ricorrono con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano - a partire dal quinto anniversario della decorrenza - è possibile incrementare l'importo del premio ricorrente a condizione che:

- il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- ogni incremento richiesto non sia inferiore, su base annua, a 120 euro, né superiore al 30% dell'ultimo premio versato, comprensivo di eventuali incrementi già effettuati.

La richiesta di incremento del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni. La prima data di variazione coincide con il quinto anniversario della data di decorrenza.

L'importo dell'incremento di premio viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Premio pattuito

Il premio ricorrente risultante a seguito dell'incremento, "premio ricorrente complessivo", deve intendersi il nuovo premio pattuito sul piano, ai fini di quanto previsto ai punti 11 e 12.

Il versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio, salva, in ogni caso, l'eventuale "Diminuzione del premio ricorrente complessivo" di cui al paragrafo successivo.

Diminuzione del premio ricorrente complessivo

Il Contraente può chiedere alla Società di diminuire l'importo del premio ricorrente complessivo facendo salvo l'importo del premio ricorrente di cui alla precedente lettera a). La richiesta di diminuzione del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Premio pattuito

Il premio ricorrente - quale risultante a seguito della suddetta diminuzione - deve intendersi il nuovo premio pattuito nell'ambito del piano, ai fini di quanto previsto dai punti 11 e 12.

c) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi relativi ai primi tre anni di durata del piano;
- manchi almeno un anno al termine del piano;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 500 euro, né superiore a tre volte il premio ricorrente annuo iniziale.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

d) Premio una tantum

Il Contraente, previa richiesta alla Società, può effettuare il versamento del premio una tantum a condizione che:

- siano trascorsi almeno quattro anni dalla data di decorrenza;
- manchino almeno cinque anni al termine del piano;
- l'importo del premio non sia inferiore a 3.000 euro;

L'importo del premio una tantum - che può essere corrisposto dal Contraente una sola volta nel corso del piano - viene impiegato dalla Società ai fini della costituzione del Capitale Unico, in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

A fronte della richiesta di versamento del premio una tantum da parte del Contraente, la Società si impegna a comunicare al Contraente stesso le condizioni di rivalutazione e di riscatto relative al Capitale Unico.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a VALORE avviene in base al rendimento della gestione speciale VITARIV, di cui alla successiva Sezione C.

Ferme le prestazioni assicurate di cui al punto 3.2. della presente Nota Informativa, la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate occorre distinguere tra Capitale Combinato e Capitale Unico, in particolare:

a) Misura annua di rivalutazione

- con riferimento al **Capitale Combinato** la Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno la "misura annua di rivalutazione". Tale misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione speciale VITARIV per l'aliquota di partecipazione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV diminuito di 1,3 punti. In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Combinato non può essere inferiore a 0%.

b) Modalità di rivalutazione del Capitale fino al termine del piano

Al primo gennaio di ogni anno, il Capitale viene rivalutato con le seguenti modalità:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione, di cui alla lettera a);
- le quote di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla suddetta misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il primo gennaio immediatamente successivo.

Al termine del piano, il Capitale viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui alla lettera a), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio ed il termine del piano;
- le quote di capitale costituite successivamente al primo gennaio precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla suddetta misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano.

- c) Capitale Combinato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano
- In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è in ogni caso pari al maggiore tra:
- il Capitale stesso rivalutato, fino all'ultimo primo gennaio precedente o coincidente con la data di decesso dell'Assicurato, sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
 - il Capitale stesso rivalutato fino al suddetto primo gennaio, sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.
- Nel caso la data del decesso dell'Assicurato cada in una data diversa dal primo gennaio, il Capitale come sopra determinato viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione:
- del suddetto Capitale, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso; nonché
 - di ciascuna quota di capitale eventualmente costituita nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e la data del decesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.
- d) Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano
- Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è in ogni caso pari al maggiore tra:
- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
 - il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.
- Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato, come sopra determinato, viene aumentato del Bonus di fedeltà o dell'eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.
- e) Modalità di rivalutazione del Capitale dopo il termine del piano
- Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano, ai fini della rivalutazione del Capitale Combinato si applicano le condizioni fissate dalla Società a tale data; con riferimento alle suddette condizioni, la Società si impegna ad inviare al Contraente una informativa almeno sessanta giorni prima del termine del piano.
- Consolidamento
- Il valore delle prestazioni assicurate - intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato a fronte sia del Capitale Combinato sia dell'eventuale Capitale Unico - viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.
- Ai fini del riscatto, il consolidamento delle rivalutazioni relative al Capitale Combinato avviene ogni cinque anni nel corso della durata del piano, a partire dal quinto primo gennaio successivo alla data di decorrenza, secondo quanto indicato al punto 12.
- Progetto Esemplificativo
- Per illustrare gli sviluppi del capitale assicurato, dei valori di riduzione e di riscatto relativi al Capitale Combinato si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione F.
- La Società consegna il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso;
- con riferimento al Capitale Unico la Società si impegna a definire le condizioni di rivalutazione all'epoca della richiesta

formulata da parte del Contraente di effettuare il versamento del premio una tantum, di cui al punto 4, fermo restando che il valore del Capitale Unico, quale risultante alla data di costituzione dello stesso, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione nel corso della durata contrattuale.

6. Opzioni di contratto

Su richiesta del Contraente il valore del riscatto totale, da corrispondersi in forma di capitale, al netto di eventuali imposte di legge ("capitale oggetto di conversione"), può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, oppure
- una rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione, da corrispondersi finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato - di un capitale che decresce, fino ad esaurirsi, a seguito dell'erogazione di ciascuna rata di rendita. Detto capitale si determina sottraendo al capitale oggetto di conversione, il prodotto tra la rata di rendita iniziale (al lordo delle imposte) ed il numero di rate erogate fino al decesso dell'Assicurato, oppure
- una rendita annua rivalutabile da corrispondersi in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, vitalizia, oppure
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

Ai fini della conversione in rendita del valore di riscatto relativo al:

- Capitale Combinato: occorre distinguere le quote di capitale costituite a fronte
 - dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, con riferimento alle quali la Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di decorrenza del contratto qualora l'Assicurato, (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste), all'epoca della conversione, abbia una età computabile non inferiore a 55 anni. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle Condizioni Contrattuali.
In caso contrario, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;
 - dei premi aggiuntivi, con riferimento alle quali i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;
- Capitale Unico: con riferimento alla quota di capitale costituita a fronte del premio una tantum i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita.

Ai fini sia del Capitale Combinato sia del Capitale Unico, le condizioni di rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - verranno definite dalla Società all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

Con riferimento alle suddette rendite di opzione, la Società - dietro richiesta del Contraente - si impegna ad inviare una comunicazione contenente una descrizione sintetica delle rendite stesse con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La suddetta informativa verrà, in ogni caso, inviata dalla Società al Contraente almeno sessanta giorni prima del termine del piano.

Il Contraente potrà esercitare le suddette opzioni mediante richiesta che pervenga alla Società, ovvero all'intermediario assicurativo, almeno trenta giorni prima del termine del piano.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE

7. Gestione speciale

a) **denominazione:** VITARIV

b) **valuta di denominazione:** euro.

c) **finalità della gestione speciale:** VITARIV ha come obiettivo il conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti ad essa collegati;

d) **periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** annuale, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo;

e) **composizione della gestione speciale:** VITARIV investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.

I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating;

f) **peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti o emessi da altri soggetti del medesimo gruppo:** la Società si riserva di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo Allianz S.p.A. nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
- obbligazioni, azioni e altri attivi emessi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

g) **stile di gestione adottato:** lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.

La gestione speciale VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione speciale VITARIV è certificata dalla società di revisione KPMG S.p.A..

Si segnala inoltre che, alla stessa data, il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale è delegato a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Allianz S.p.A..

Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della gestione speciale contenuto nelle Condizioni Contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Caricamenti

Sui premi pagati la Società trattiene i caricamenti di seguito indicati:

	Anni di durata piano			
	1° anno	dal 2° al 10° anno	dall'11° al 20° anno	dal 21° anno
su ogni premio ricorrente comprensivo degli eventuali incrementi di premio	Importo fisso: pari a 2 euro/ 2 euro/ 1,5 euro per periodicità pagamento rispettivamente semestrale / quadrimestrale / mensile; quindi un extra-caricamento: che per i - premi di importo pari/inferiore a 2.500 euro: pari a 6,5% aumentato del 2,5% per ogni anno di durata del piano. Tale extra-caricamento non può comunque superare il 61,5%; - premi di importo maggiore a 2.500 euro: è pari a 5% aumentato del 2% per ogni anno di durata del piano. Tale extra-caricamento non può comunque superare il 50,0%	Importo fisso: pari a 2 euro/ 2 euro/ 1,5 euro per periodicità pagamento rispettivamente semestrale / quadrimestrale / mensile; quindi un extra-caricamento: che per i - premi di importo pari/inferiore a 2.500 euro: 10,5%; - premi di importo maggiore a 2.500 euro: 9%	caricamento percentuale: pari a 6%	caricamento percentuale: pari a 5%
su ogni premio aggiuntivo	caricamento percentuale pari al 3,5%			
sul premio una tantum	caricamento percentuale pari al 3,5%			

I caricamenti sopra riportati sono già comprensivi delle spese di emissione del contratto, pari a 25 euro.

8.1.2. Costi per riscatto

VALORE non prevede l'applicazione di alcun coefficiente di riduzione sul valore di riscatto quale determinato secondo le modalità di cui al punto 12.

In caso di riscatto parziale è prevista una commissione pari a 50 euro.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale

In occasione della rivalutazione del Capitale Combinato, la Società trattiene annualmente - dal rendimento della gestione speciale VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto, pari al 10% del rendimento stesso, fermo restando che il rendimento trattenuto non potrà risultare inferiore ad 1,3 punti del rendimento della gestione speciale VITARIV, come indicato al precedente punto 5.

Con riferimento all'eventuale Capitale Unico valgono le condizioni che saranno rese note dalla Società in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

9. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, come VALORE, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale (considerando anche il rendimento riconosciuto sotto forma di tasso tecnico a tale data); va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza tra il suddetto capitale assicurato e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale.

Alla data di stampa del presente documento, le plusvalenze eventualmente riconosciute sul capitale - alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o alla data della conversione nella rendita di opzione - sono soggette esclusivamente ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% e non anche ad "equalizzatore" non essendo previsti, nelle norme di legge attualmente in vigore, i criteri di attuazione relativi al suddetto meccanismo di rettifica.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

10.1. Conclusione

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio unico pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

10.2. Decorrenza

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data

viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

Mancato pagamento del premio ricorrente

11. Sospensione del pagamento dei premi, riattivazione e risoluzione del contratto

Il mancato pagamento del premio pattuito, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta conseguenze diverse a seconda che siano stati pagati o meno i premi relativi ai primi tre anni di durata del piano.

Nel primo caso il contratto rimane in vigore per la prestazione assicurata costituita fino a quel momento, secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso, il mancato pagamento del premio pattuito, determina la perdita del Bonus di fedeltà, ma non pregiudica la facoltà del Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi e/o di corrispondere il premio una tantum. Resta invece preclusa la possibilità di effettuare incrementi di premio, ferma restando la facoltà per il Contraente di chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al punto 12).

Nel secondo caso, vale a dire qualora non siano stati pagati almeno i premi pattuiti relativi ai primi tre anni di durata del piano, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente in virtù dei premi pagati, mentre questi ultimi restano acquisiti dalla Società.

Il contratto si scioglie, altresì, al verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Ripresa del pagamento del premio pattuito: riattivazione

Il Contraente ha facoltà di riattivare il contratto riprendendo il pagamento del premio pattuito entro un anno dalla data in cui il pagamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, previo pagamento di tutti i premi arretrati.

12. Riscatto e riduzione

a) Riscatto totale

Qualora siano state interamente pagate tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto è pari alla somma:

1. del valore di riscatto del Capitale Combinato;
2. del valore di riscatto del Capitale Unico.

1. Il valore di riscatto del Capitale Combinato viene determinato dalla Società con riferimento ad alcune date, denominate "date di attribuzione". Tali date ricorrono, con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano, a partire dalla quinta data di rivalutazione, fissata - ai sensi del punto 5 - al primo gennaio di ogni anno successivo alla data di decorrenza.

Nel caso in cui la data del riscatto:

- coincida con una data di attribuzione, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data;
- cada tra una data di attribuzione e la successiva, il valore di riscatto è pari alla somma:
 - del Capitale Combinato risultante all'ultima data di attribuzione, rivalutato fino all'anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente data del riscatto, in base al minore tra un rendimento annuo composto del 2% e la misura annua di rivalutazione, di cui al punto 5. lettera A), relativa a ciascun anno solare;

- di ciascuna quota di capitale costituita successivamente all'ultima data di attribuzione, rivalutata fino all'anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo composto del 2% e la suddetta misura annua di rivalutazione.

Nel caso in cui la data del riscatto preceda la prima data di attribuzione, il valore di riscatto viene calcolato con i medesimi criteri sopra riportati considerando però, per Capitale Combinato e quota di capitale, rispettivamente il Capitale Combinato alla data di decorrenza e ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla decorrenza stessa;

- coincida con il termine del piano, il valore di riscatto è pari al "Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano", di cui al punto 2.4. lettera D);
- sia successiva al termine del piano, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data.

2. Il valore di riscatto del Capitale Unico viene determinato dalla Società in base alle condizioni che saranno comunicate dalla Società stessa al Contraente a seguito della richiesta di quest'ultimo di effettuare il pagamento del premio una tantum.

La liquidazione del valore di riscatto determina l'immediato scioglimento del contratto ed il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell'eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

b) Riscatto parziale

Qualora siano state interamente pagate tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l'importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo sia pari almeno a 5.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro, già indicata al punto 8.1.2..**

Salvo diversa indicazione del Contraente, la Società preleva l'importo riscattato mediante liquidazione delle quote di capitale assicurato relative sia al Capitale Combinato, sia al Capitale Unico eventualmente costituito, in misura proporzionale all'ammontare dei suddetti capitali.

Ai fini del riscatto parziale del Capitale Combinato, la Società provvede a liquidare le relative quote di capitale in proporzione alla tipologia dei premi pagati per la costituzione dello stesso.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi il nuovo capitale assicurato.

La liquidazione del valore di riscatto, anche in misura parziale, determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell'eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

c) Riduzione

In caso di sospensione del pagamento dei premi (di cui al punto 4), sempreché siano stati versati **per intero i premi pattuiti relativi ai primi tre anni di durata del piano**, il contratto oltre ad un valore di riscatto, riconosce comunque un valore di riduzione pari alla prestazione assicurata costituita fino a quel momento.

Detta prestazione continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità indicate al punto 5, con perdita del Bonus di fedeltà.

Si segnala che la sospensione del pagamento dei premi pattuiti e la liquidazione del valore di riscatto, effettuata anteriormente al termine del piano, potrebbero non consentire l'integrale recupero dei premi versati.

Per illustrare gli sviluppi dei valori di riduzione e di riscatto relativi al Capitale Combinato si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione F. In ogni caso, una rappresentazione puntuale dei suddetti valori sarà contenuta nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, che la Società consegnerà al Contraente al più tardi al momento in cui quest'ultimo è informato che il contratto è concluso.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto e di riduzione a:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800.183.381
Numero Fax: 02.7216.9292

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

13. - Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

RB Vita S.p.A.
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

14. Diritto di recesso

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni.

Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

RB Vita S.p.A.
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, di cui al punto 8.1.1, quantificate in 25 euro.

15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista dall'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali.

16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

17. Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

18. Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

19. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800.183.381
Numero Fax: 02.7216.9292

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (Italia)
telefono 06.42.133.1

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare al Contraente, a richiesta, in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione speciale VITARIV e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione speciale stessa, comunque disponibili sul sito Internet della Società: www.rbvita.it.

23. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione speciale VITARIV, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre a comunicare, annualmente ed entro sessanta giorni dalla data di rivalutazione (il primo gennaio di ogni anno solare), al Contraente il rendiconto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento dei premi in arretrato;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento del rendiconto annuale;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale, rendimenti minimi trattenuti dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

24. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente potrà contattare la Società per qualsiasi comunicazione sulla base di quanto indicato alla Sezione A, punto 1.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto relativi al Capitale Combinato. L'elaborazione è stata predisposta in forma generica, con riferimento a due differenti ipotesi in termini di importi di premio e durata del piano.

In ogni caso si segnala che tutti i valori indicati nelle tabelle sotto riportate non tengono conto degli effetti inflattivi che dovessero verificarsi nel corso del tempo e non corrispondono dunque ai valori reali (cioè al netto del tasso di inflazione) ottenibili al momento della corresponsione delle prestazioni.

Si ricorda inoltre che i valori delle prestazioni assicurate indicati nel seguito del Progetto Esemplificativo sono da considerare **al lordo degli oneri fiscali**. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al punto 9 della Nota Informativa.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente pari al 2,0%;
- B) **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.
Al predetto tasso di rendimento viene applicata un'aliquota di partecipazione del 90%, fermo restando che la misura annua di rivalutazione non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale diminuito di 1,30 punti, come indicato al precedente punto 8.2..

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito:	2,00%
Versamento annuo iniziale:	3.000,00 euro
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	20 anni
Sesso Assicurato:	Maschio

Tasso di rendimento minimo garantito 2,0%

Fine Anno	Premio ricorrente annuo	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Valore di riduzione a fine anno	Valore di riduzione a termine piano
1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2	3.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
3	3.000,00	9.000,00	9.000,00	7.375,89	7.375,89	10.328,02
4	3.000,00	12.000,00	12.000,00	10.308,00	10.308,00	14.150,68
5	3.000,00	15.000,00	15.000,00	13.298,76	13.298,76	17.898,38
6	3.000,00	18.000,00	18.000,00	16.349,34	16.349,34	21.572,60
7	3.000,00	21.000,00	21.000,00	19.460,92	19.460,92	25.174,78
8	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.634,74	22.634,74	28.706,33
9	3.000,00	27.000,00	27.000,00	25.872,04	25.872,04	32.168,63
10	3.000,00	30.000,00	30.000,00	29.174,08	29.174,08	35.563,04
11	3.000,00	33.000,00	33.500,21	32.633,96	32.633,96	39.000,61
12	3.000,00	36.000,00	37.108,04	36.163,04	36.163,04	42.370,77
13	3.000,00	39.000,00	40.786,45	39.762,70	39.762,70	45.674,85
14	3.000,00	42.000,00	44.536,86	43.434,36	43.434,36	48.914,14
15	3.000,00	45.000,00	48.360,69	47.854,44	47.854,44	52.835,17
16	3.000,00	48.000,00	52.227,93	51.687,93	51.687,93	55.948,68
17	3.000,00	51.000,00	56.171,84	55.598,09	55.598,09	59.001,14
18	3.000,00	54.000,00	60.193,95	59.586,45	59.586,45	61.993,75
19	3.000,00	57.000,00	64.295,83	63.654,58	63.654,58	64.927,67
20	3.000,00	60.000,00	68.479,07	68.479,07	68.479,07	68.479,07

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale minimo garantito liquidabile al termine del piano**, comprensivo di Bonus di Fedeltà, risulta pari a: **68.479,07 euro**

In alternativa, al termine del piano di versamenti il predetto importo potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita di opzione tra quelle disponibili (di cui al punto 6 della Nota Informativa)

- una **rendita annua vitalizia rivalutabile minima garantita** inizialmente pari a: **3.772,51 euro**
- una **rendita annua vitalizia rivalutabile minima garantita con controassicurazione**, inizialmente pari a: **3.384,24 euro**
In caso di decesso dell'Assicurato opera la garanzia di controassicurazione di cui al punto 6 della Nota Informativa.

I valori sopra riportati, sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** (riconosciuto al termine del piano di versamenti) rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il pagamento dei premi ricorrenti, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto effettuata anteriormente al termine del piano comporta una penalizzazione economica.

In considerazione del fatto che la garanzia di rendimento minimo opera - ai fini del riscatto - al termine del piano, solo a partire da tale data è certo l'integrale recupero dei premi versati e l'esigibilità degli importi indicati in tabella con riferimento al valore di riscatto.

In caso di decesso nel corso del piano, come si evince dalla stessa tabella, fin dal primo anno viene garantito almeno l'integrale recupero dei premi versati.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Versamento annuo iniziale:	3.000,00 euro
Aliquota di partecipazione:	90,00%
Rendimento annuo trattenuto:	1,30%
Misura annua di rivalutazione:	2,70%
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	20 anni
Sesso Assicurato:	Maschio

Ipotesi di rendimento finanziario 4,00%

Fine Anno	Premio ricorrente annuo	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Valore di riduzione a fine anno	Valore di riduzione a termine piano
1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2	3.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
3	3.000,00	9.000,00	9.000,00	7.375,89	7.470,41	11.750,11
4	3.000,00	12.000,00	12.000,00	10.308,00	10.475,82	16.044,09
5	3.000,00	15.000,00	15.000,00	13.562,38	13.562,38	20.225,19
6	3.000,00	18.000,00	18.000,00	16.618,23	16.732,27	24.296,36
7	3.000,00	21.000,00	21.000,00	19.735,19	19.987,75	28.260,49
8	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.914,50	23.331,13	32.120,42
9	3.000,00	27.000,00	27.473,53	26.157,39	26.764,78	35.878,86
10	3.000,00	30.000,00	31.078,64	30.291,14	30.291,14	39.538,49
11	3.000,00	33.000,00	34.871,39	33.773,37	34.005,14	43.219,39
12	3.000,00	36.000,00	38.764,42	37.325,23	37.819,42	46.803,51
13	3.000,00	39.000,00	42.760,44	40.948,14	41.736,69	50.293,41
14	3.000,00	42.000,00	46.862,22	44.643,50	45.759,72	53.691,56
15	3.000,00	45.000,00	51.072,62	50.566,37	50.566,37	57.771,55
16	3.000,00	48.000,00	55.367,80	54.454,10	54.827,80	60.993,37
17	3.000,00	51.000,00	59.778,04	58.419,58	59.204,29	64.130,49
18	3.000,00	54.000,00	64.306,45	62.464,37	63.698,95	67.185,13
19	3.000,00	57.000,00	68.956,21	66.590,06	68.314,96	70.159,46
20	3.000,00	60.000,00	73.730,60	73.730,60	73.730,60	73.730,60

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale liquidabile al termine del piano**, comprensivo di Bonus di Fedeltà, risulta pari a: **73.730,60 euro**

In alternativa, al termine del piano di versamenti il predetto importo potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita di opzione tra quelle disponibili (di cui al punto 6 della Nota Informativa)

- una **rendita annua vitalizia rivalutabile** inizialmente pari a: **4.061,82 euro**
- una **rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione**, inizialmente pari a: **3.643,77 euro**
In caso di decesso dell'Assicurato opera la garanzia di controassicurazione di cui al punto 6 della Nota Informativa.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. Pertanto i risultati conseguibili dalla gestione speciale VITARIV potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento ISVAP impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito:	2,00%
Versamento annuo iniziale:	5.000,00 euro
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	15 anni
Sesso Assicurato:	Maschio

Tasso di rendimento minimo garantito 2,0%

Fine Anno	Premio ricorrente annuo	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Valore di riduzione a fine anno	Valore di riduzione a termine piano
1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
2	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
3	5.000,00	15.000,00	15.000,00	12.823,75	12.823,75	16.263,61
4	5.000,00	20.000,00	20.000,00	17.721,22	17.721,22	22.034,11
5	5.000,00	25.000,00	25.000,00	22.716,65	22.716,65	27.691,46
6	5.000,00	30.000,00	30.000,00	27.811,98	27.811,98	33.237,89
7	5.000,00	35.000,00	35.000,00	33.009,22	33.009,22	38.675,56
8	5.000,00	40.000,00	40.000,00	38.310,40	38.310,40	44.006,61
9	5.000,00	45.000,00	45.000,00	43.717,61	43.717,61	49.233,13
10	5.000,00	50.000,00	50.399,63	49.232,96	49.232,96	54.357,17
11	5.000,00	55.000,00	56.294,95	55.011,62	55.011,62	59.546,35
12	5.000,00	60.000,00	62.305,85	60.905,85	60.905,85	64.633,78
13	5.000,00	65.000,00	68.434,64	66.917,97	66.917,97	69.621,46
14	5.000,00	70.000,00	74.683,66	73.050,33	73.050,33	74.511,34
15	5.000,00	75.000,00	81.055,34	81.055,34	81.055,34	81.055,34

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale minimo garantito liquidabile al termine del piano**, comprensivo di Bonus di Fedeltà, risulta pari a: **81.055,34 euro**

In alternativa, al termine del piano di versamenti il predetto importo potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita di opzione tra quelle disponibili (di cui al punto 6 della Nota Informativa)

- una **rendita annua vitalizia rivalutabile minima garantita** inizialmente pari a: **3.883,36 euro**
- una **rendita annua vitalizia rivalutabile minima garantita con controassicurazione**, inizialmente pari a: **3.599,67 euro**
In caso di decesso dell'Assicurato opera la garanzia di controassicurazione di cui al punto 6 della Nota Informativa.

I valori sopra riportati, sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** (ricosciuto al termine del piano di versamenti) rappresentano le prestazioni certe che la **Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il pagamento dei premi ricorrenti, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto effettuata anteriormente al termine del piano comporta una penalizzazione economica.

In considerazione del fatto che la **garanzia di rendimento minimo opera - ai fini del riscatto - al termine del piano, solo a partire da tale data è certo l'integrale recupero dei premi versati e l'esigibilità degli importi indicati in tabella con riferimento al valore di riscatto.**

In caso di decesso nel corso del piano, come si evince dalla stessa tabella, **fin dal primo anno viene garantito almeno l'integrale recupero dei premi versati.**

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Versamento annuo iniziale:	5.000,00 euro
Aliquota di partecipazione:	90,00%
Rendimento annuo trattenuto:	1,30%
Misura annua di rivalutazione:	2,70%
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	15 anni
Sesso Assicurato:	Maschio

Ipotesi di rendimento finanziario 4,00%

Fine Anno	Premio ricorrente annuo	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale in caso di decesso	Prestazioni in caso di interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Valore di riduzione a fine anno	Valore di riduzione a termine piano
1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
2	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
3	5.000,00	15.000,00	15.000,00	12.823,75	12.992,29	17.886,73
4	5.000,00	20.000,00	20.000,00	17.721,22	18.015,93	24.150,80
5	5.000,00	25.000,00	25.000,00	23.175,21	23.175,21	30.250,19
6	5.000,00	30.000,00	30.000,00	28.279,71	28.473,79	36.189,23
7	5.000,00	35.000,00	35.000,00	33.486,31	33.915,43	41.972,12
8	5.000,00	40.000,00	40.437,33	38.797,04	39.504,00	47.602,98
9	5.000,00	45.000,00	46.293,46	44.213,98	45.243,46	53.085,81
10	5.000,00	50.000,00	52.304,55	51.137,88	51.137,88	58.424,49
11	5.000,00	55.000,00	58.628,84	56.954,64	57.345,50	63.794,19
12	5.000,00	60.000,00	65.120,73	62.887,73	63.720,73	69.022,72
13	5.000,00	65.000,00	71.784,76	68.939,49	70.268,09	74.113,80
14	5.000,00	70.000,00	78.625,56	75.112,28	76.992,23	79.071,02
15	5.000,00	75.000,00	85.647,92	85.647,92	85.647,92	85.647,92

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

In base alla tabella sopra riportata, **il capitale liquidabile al termine del piano**, comprensivo di Bonus di Fedeltà, risulta pari a: **85.647,92 euro**

In alternativa, al termine del piano di versamenti il predetto importo potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita di opzione tra quelle disponibili (di cui al punto 6 della Nota Informativa)

- una **rendita annua vitalizia rivalutabile** inizialmente pari a: **4.103,39 euro**
- una **rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione**, inizialmente pari a: **3.803,62 euro**
In caso di decesso dell'Assicurato opera la garanzia di controassicurazione di cui al punto 6 della Nota Informativa.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. Pertanto i risultati conseguibili dalla gestione speciale VITARIV potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento ISVAP impiegate.

* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Klaus Peter Röhler

Elisabetta Petrucci



G. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003).

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

25. Finalità di utilizzo dei dati personali¹

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da RB Vita S.p.A., da Società del gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- distribuire servizi e/o prodotti (ad esempio: finanziamenti, carte di credito, prestiti personali) di società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione, nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta; in tale ipotesi, ai fini della valutazione di merito, a tali società terze, potrebbero essere forniti anche altri dati in possesso di RB Vita S.p.A.;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.

Per i servizi ed i prodotti sopra indicati la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio; società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 -20122 Milano o al numero verde 800.183.381.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

26. Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800.183.381 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800.183.381, fax 02.72169292, indirizzo di posta elettronica privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

VALORE

Piano di risparmio a premio costante ricorrente e a capitale rivalutabile
(Tariffa R4a 2 cost 2% RB)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dalle:
– Condizioni Contrattuali;

– Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 - Prestazioni assicurate e garanzie offerte dalla Società

In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al capitale assicurato, rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'articolo 5.

Il capitale assicurato è pari alla somma del:

- Capitale Combinato, intendendosi per tale la somma delle quote di capitale costituite - ai sensi dell'articolo 3 - a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e dei premi aggiuntivi;
- Capitale Unico, intendendosi per tale la quota di capitale costituita - ai sensi dell'articolo 3 - a fronte del premio "una tantum".

Il Capitale Combinato, come sopra costituito, viene aumentato di un Bonus di fedeltà nei casi e con le modalità indicate all'articolo 4.

Sul Capitale Combinato, in funzione della tipologia di premi versati e sul Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società presta le seguenti garanzie:

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio, dei premi aggiuntivi e del Bonus di fedeltà, è prevista una garanzia di rendimento minimo del capitale che opera - nella misura del 2,0% annuo composto - sia in caso di riscatto al termine del piano sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data, secondo quanto indicato all'articolo 5 punto C) e D);
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti e degli incrementi di premio, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, ferma la suddetta garanzia, viene

comunque garantito il pagamento di un capitale pari almeno al cumulo dei premi sopra richiamati, diminuito di eventuali riscatti parziali. Detta ultima garanzia opera a condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà, sono garantiti i coefficienti di conversione in rendita del valore di riscatto, ai sensi dell'articolo 7.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente l'ammontare del capitale assicurato, comprensivo di tutte le rivalutazioni intervenute fino a quella data.

Art. 2 - Premi

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio ricorrente pattuito da versarsi in via anticipata ed alle scadenze previste. Nel corso del piano, il Contraente può altresì corrispondere alla Società incrementi di premio, premi aggiuntivi ed il premio "una tantum".

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

A) Premi ricorrenti

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o mensile della data di decorrenza.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

L'entità del premio non può essere inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio ricorrente comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B).

La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente.

Resta inteso che la variazione della periodicità di pagamento del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio ricorrente - comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) - che ne deriva risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento prescelta.

Fermo restando l'importo del premio su base annua, la Società comunicherà al Contraente - in occasione dell'anniversario della data di decorrenza a partire dalla quale avrà effetto la variazione della periodicità di pagamento - il nuovo importo del premio da corrispondere

si alle ricorrenze previste dalla nuova periodicità di pagamento del premio.

Resta inteso che **la Società applicherà ai premi pagati secondo la nuova periodicità di pagamento l'importo fisso previsto ai sensi dell'articolo 3 relativamente alla suddetta periodicità di pagamento.**

L'importo del premio ricorrente viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

B) Incrementi di premio

Il Contraente può chiedere alla Società di aumentare l'importo del premio ricorrente a partire dalle "date di variazione". Da tali date che ricorrono con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano - a partire dal quinto anniversario della decorrenza - è possibile incrementare l'importo del premio ricorrente a condizione che:

- il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- ogni incremento richiesto non sia inferiore, su base annua, a 120 euro, né superiore al 30% dell'ultimo premio versato, comprensivo di eventuali incrementi già effettuati;
- la richiesta di incremento sia stata ricevuta, dalla Società, con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla data di effetto.

La richiesta di incremento del premio ricorrente ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento - da parte della Società - della richiesta stessa, a condizione che l'importo corrispondente venga effettivamente pagato dal Contraente.

L'incremento di premio, che non può essere corrisposto autonomamente, segue la periodicità di pagamento definita al precedente punto A).

Resta inteso che il premio ricorrente risultante a seguito dell'incremento, "premio ricorrente complessivo", deve intendersi il nuovo premio pattuito ai fini del piano e che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale

“Diminuzione del premio ricorrente complessivo” di cui al paragrafo successivo.
Diminuzione del premio ricorrente complessivo

Il Contraente può chiedere alla Società di diminuire l'importo del premio ricorrente complessivo facendo salvo l'importo del premio ricorrente, di cui al precedente punto A).

La richiesta di diminuzione del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Resta inteso che la richiesta di diminuzione del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio - quale risultante a seguito della suddetta diminuzione - risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento prescelta, secondo quanto indicato al precedente punto A).

Il premio ricorrente risultante a seguito della suddetta diminuzione deve intendersi il nuovo premio pattuito ai fini del piano.

L'importo dell'incremento di premio viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

C) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi relativi ai primi tre anni di durata del piano;
- manchi almeno un anno al termine del piano;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 500 euro, né superiore a tre volte il premio ricorrente annuo iniziale.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

D) Premio “una tantum”

Il Contraente, previa richiesta alla

Società, può effettuare il versamento del premio una tantum a condizione che:

- siano trascorsi almeno quattro anni dalla data di decorrenza;
- manchino almeno cinque anni al termine del piano;
- l'importo del premio non sia inferiore a 3.000 euro;

L'importo del premio una tantum - che può essere corrisposto dal Contraente una sola volta nel corso del piano - viene impiegato dalla Società ai fini della costituzione del Capitale Unico.

A fronte della richiesta di versamento del premio una tantum da parte del Contraente, la Società si impegna a comunicare al Contraente stesso le condizioni che disciplinano la rivalutazione ed il riscatto del Capitale Unico.

Art. 3 - Determinazione delle quote di capitale assicurato

A far data dalla decorrenza del contratto, fissata ai sensi dell'articolo 10, la Società determina le quote di capitale assicurato in funzione della tipologia e dell'ammontare dei premi pagati dal Contraente.

A tal fine, con riferimento a:

- i premi ricorrenti, comprensivi degli eventuali incrementi di premio

- a) ogni premio ricorrente relativo al primo anno di durata del piano, al netto dell'importo fisso - non previsto in caso di periodicità di pagamento annuale, quantificato in 2 euro o 1,5 euro a seconda che la periodicità di pagamento sia rispettivamente semestrale, quadrimestrale o mensile - viene diminuito dell'extra-caricamento applicato dalla Società in misura variabile e corrispondente al:
 - 6,5% aumentato del 2,5% per ogni anno di durata del piano, con il massimo del 61,5%, qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia inferiore o pari a 2.500 euro;
 - 5% aumentato del 2% per ogni anno di durata del piano, con il massimo del 50%, qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia superiore a 2.500 euro;

- b) ogni premio ricorrente - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dal secondo al decimo anno di durata del piano, al netto dell'importo fisso sopra determinato, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società in misura variabile e corrispondente al:
- 10,5% qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia inferiore o pari a 2.500 euro;
 - 9% qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia superiore a 2.500 euro;
- c) ogni premio ricorrente - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dall'undicesimo al ventesimo anno di durata del piano, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società corrispondente al 6%;
- d) ogni premio ricorrente - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dal ventunesimo anno di durata del piano al termine del piano stesso, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società corrispondente al 5%;
- i premi aggiuntivi ed al premio "una tantum" ogni premio pagato, aggiuntivo o una tantum, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società corrispondente al 3,5%.

Resta inteso che ciascuna quota di capitale assicurato si intende costituita alla data di pagamento del premio.

Con riferimento ai premi ricorrenti - comprensivi degli eventuali incrementi di premio - la data di costituzione delle corrispondenti quote di capitale non può comunque essere anteriore alla data di scadenza della rata di premio derivante dalla periodicità di pagamento prescelta (annuale, semestrale, quadrimestrale e mensile).

La Società indicherà in polizza l'importo della quota di capitale costituitasi a fronte del primo premio pagato. In occasione del pagamento di premi successivi, la Società invierà al Contraente i certificati integrativi di polizza, che costituiscono parti integranti della polizza stessa, contenenti l'in-

dicazione degli importi delle relative quote di capitale di volta in volta costituite.

Art. 4 - Bonus di fedeltà

Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi pattuiti, la Società riconosce un Bonus di fedeltà il cui importo è pari all'extra-caricamento applicato sulla prima annualità di premio ai sensi dell'articolo 3.

Tale Bonus viene riconosciuto dalla Società con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano pari o inferiore a 15 anni, il Bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine del piano;
- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano maggiore di 15 anni, il Bonus viene riconosciuto per metà al termine del quindicesimo anno e per la restante parte al termine del piano.

Il riconoscimento del Bonus di fedeltà comporta un aumento, a totale carico della Società, del Capitale Combinato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del piano, il Bonus di fedeltà viene determinato, al netto dell'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza, in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso e viene corrisposto unitamente alle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.

In caso di riscatto, effettuato anche in misura parziale prima del termine del piano, o di interruzione del pagamento del premio pattuito, sempreché non vi sia stata la successiva riattivazione del contratto, al Contraente non viene riconosciuto alcun Bonus di fedeltà, fatta salva l'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza.

Art. 5 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate sulla base delle condizioni sotto indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale VITARIV, riportato in calce alle presenti Condizioni Contrattuali, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione speciale VITARIV.

Con riferimento alle prestazioni assicurate relative al presente contratto, la Società stabilisce - sin da ora - le condizioni di rivalutazione per il solo Capitale Combinato, impegnandosi a definire le condizioni di rivalutazione relative all'eventuale Capitale Unico a fronte della richiesta del Contraente di effettuare il versamento del premio una tantum, ai sensi dell'articolo 2. Più in particolare:

- ai fini della rivalutazione del Capitale Combinato operano le seguenti condizioni:

A) Misura annua di rivalutazione

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la "misura annua di rivalutazione" da attribuire al contratto, relativamente al Capitale Combinato. Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale VITARIV per l'aliquota di partecipazione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV per l'aliquota di partecipazione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione speciale VITARIV diminuito di 1,3 punti. In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Combinato non può essere inferiore a 0%.

B) Modalità di rivalutazione del Capitale fino al termine del piano

Al primo gennaio di ogni anno, il Capitale Combinato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene

aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A);

- le quote di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il primo gennaio immediatamente successivo.

Al termine del piano, il Capitale viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, fissata a norma del punto A), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio ed il termine del piano;
- le quote di capitale costituite successivamente al primo gennaio precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base all'ultima misura annua di rivalutazione nota, fissata a norma del punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano.

C) Capitale Combinato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano

In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano, il Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale stesso rivalutato fino all'ultimo primo gennaio precedente o coincidente con la data di decesso dell'Assicurato sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);

- il Capitale stesso rivalutato fino al suddetto primo gennaio, sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato cada in una data diversa dal primo gennaio, il Capitale come sopra determinato viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione:

- del suddetto Capitale, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso; nonché
- di ciascuna quota di capitale eventualmente costituita nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e la data del decesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

D) Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano

Al termine del piano, il Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua di rivalutazione minima garantita al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.

Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato, come sopra determinato, viene aumentato del Bonus di

fedeltà ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4.

E) Rivalutazione del Capitale dopo il termine del piano

Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano si applicano le condizioni di rivalutazione fissate dalla Società a tale data.

F) Sostituzione della gestione speciale di riferimento

Ferme le prestazioni di cui al precedente articolo 1, la Società si riserva di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale Combinato. In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

- Ai fini della rivalutazione del Capitale Unico, valgono le condizioni che saranno comunicate dalla Società al Contraente, a seguito della richiesta di quest'ultimo di effettuare il pagamento del premio una tantum. Resta inteso sin da ora che il valore del Capitale Unico, quale risultante alla data di costituzione del Capitale stesso, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione nel corso della durata del contratto.

Art. 6 - Riscatto

A) Riscatto totale

A condizione che siano state interamente pagate tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto è pari alla somma:

1. del valore di riscatto del Capitale Combinato;
2. del valore di riscatto del Capitale Unico.

1. Il valore di riscatto del Capitale Combinato viene determinato dalla Società con riferimento ad alcune date, denominate “date di attribuzione”. Tali date ricorrono, con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano, a partire dalla quinta data di rivalutazione, fissata - ai sensi dell’articolo 5 punto B) - al primo gennaio di ogni anno successivo alla data di decorrenza.

Nel caso in cui la data del riscatto:

- coincida con una data di attribuzione, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data;
- cada tra una data di attribuzione e la successiva, il valore di riscatto è pari alla somma:
 - del Capitale Combinato risultante all’ultima data di attribuzione rivalutato, fino all’anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto, in base al minore tra un rendimento annuo del 2% e la misura annua di rivalutazione, di cui all’articolo 5 punto A), relativa a ciascun anno solare;
 - di ciascuna quota di capitale costituita successivamente all’ultima data di attribuzione, rivalutata fino all’anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo del 2% e la suddetta misura annua di rivalutazione;
- preceda la prima data di attribuzione, il valore di riscatto viene calcolato con i medesimi criteri sopra riportati considerando però, per Capitale Combinato e quota di capitale, rispettivamente il Capitale Combinato alla data di decorrenza e la quota di capitale costituite successivamente alla decorrenza stessa;
- coincida con il termine del piano, il valore di riscatto è pari al “Capitale Combinato riconosciuto al termi-

ne del piano”, di cui all’articolo 5 punto D);

- sia successiva al termine del piano, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data.

2. Il valore di riscatto del Capitale Unico viene determinato dalla Società in base alle condizioni che saranno comunicate dalla Società stessa al Contraente a seguito della richiesta di quest’ultimo di effettuare il pagamento del premio una tantum.

B) Riscatto parziale

A condizione che siano state interamente pagate tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l’importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo sia pari almeno a 5.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **fatto salvo l’addebito di una commissione di 50 euro**.

Resta inteso che, salvo diversa indicazione del Contraente, la Società preleva l’importo riscattato mediante liquidazione delle quote di capitale assicurato relative sia al Capitale Combinato, sia al Capitale Unico eventualmente costituito, in misura proporzionale all’ammontare dei suddetti capitali.

Ai fini del riscatto parziale del Capitale Combinato, la Società provvede a liquidare le relative quote di capitale in proporzione alla tipologia dei premi pagati per la costituzione dello stesso.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi il nuovo capitale assicurato.

In tal caso, l’eventuale Capitale Combinato residuo deve intendersi quale nuovo Capitale Combinato al primo gennaio immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto parziale.

Resta inteso che le porzioni di capitale combinato residuo eventualmente costituite successivamente al predetto primo gennaio, si rivaluteranno a partire dalla data di relativa costituzione.

La liquidazione del valore di riscatto effettuata, anche in misura parziale, anteriormente al termine del piano determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell'eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

Art. 7 - Opzioni in caso di riscatto totale

Il valore di riscatto liquidabile sul contratto, al netto delle eventuali imposte di legge ("capitale oggetto di conversione"), può essere convertito, a richiesta del Contraente, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione, pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato - di un capitale che decresce, fino ad esaurirsi, a seguito dell'erogazione di ciascuna rata di rendita. Detto capitale si determina sottraendo al capitale oggetto di conversione, il prodotto tra la rata di rendita iniziale (al lordo delle imposte) ed il numero di rate erogate fino al decesso dell'Assicurato;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia

la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;

- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

Resta inteso che ai fini della conversione in rendita del valore di riscatto relativo al

A) Capitale Combinato: con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte

- dei premi ricorrenti, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di decorrenza del contratto qualora l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita vitalizia rivalutabile su due teste), all'epoca della conversione, abbia una età computabile non inferiore a 55 anni. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali.

- In caso contrario, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;

- dei premi aggiuntivi, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;

B) Capitale Unico, con riferimento alla quota di capitale costituita a fronte del premio una tantum i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita.

Ai fini sia del Capitale Combinato sia del Capitale Unico, le condizioni di rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo

di godimento - verranno definite dalla Società all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

Art. 8 - Conclusione del contratto

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Art. 9 - Clausola di ripensamento

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Dopo la conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva di recuperare la parte di premio per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

Art. 10 - Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la con-

clusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.

Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

Art. 11 - Mancato versamento del premio pattuito: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento del premio pattuito, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta effetti diversi in funzione delle annualità di premio pagate dal Contraente:

- qualora non siano stati pagati i premi relativi ai primi tre anni di durata del piano, si verifica la risoluzione del contratto. In tal caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo premio pagato resta acquisito dalla Società;
- qualora invece siano stati pagati per intero i premi relativi ai primi tre anni di durata del piano il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato derivante da ogni singolo premio pagato.

Detto capitale continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'articolo 5.

In tal caso, il mancato pagamento dei premi pattuiti determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà, ma non pregiudica la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e/o di corrispondere il premio una tantum. In tal caso resta invece preclusa la possibilità per il Contraente di effettuare incrementi di premio.

Art. 12 - Ripresa del versamento del premio pattuito: riattivazione

Entro un anno dalla data in cui il pagamento del premio pattuito avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto riprendendo il pagamento del premio stesso, previo pagamento di tutti i premi arretrati.

A seguito della riattivazione, ogni premio pagato dal Contraente concorre alla deter-

minazione del capitale assicurato sulla base di quanto previsto dall'articolo 3. La ripresa del pagamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la garanzia assicurativa con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Art. 13 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione sul contratto o su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto stesso.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 14 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 15 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i **documenti** di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di **riscatto** e per ogni altra forma di pagamento in caso di **vita dell'Assicurato**:

- fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti in caso di **decesso dell'Assicurato**:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale

rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 16 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 17 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

- Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI” ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV.

La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
- La gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di VITARIV al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- Il rendimento annuo di VITARIV per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di VITARIV, di competenza di quell'esercizio, al valore medio di VITARIV stesso.

Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali, al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l'attività di revisione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività in VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione in VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in VITARIV.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
- La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

VALORI DI CONVERSIONE
di cui all'articolo 7 delle Condizioni Contrattuali
per ogni 1.000 euro di capitale, in rendita annua immediata
rivalutabile su una testa, pagabile in rate semestrali posticipate.

Età di calcolo all'epoca della conversione	per Assicurati di sesso maschile				per Assicurati di sesso femminile				Età di calcolo all'epoca della conversione
	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	
53	41,74	39,75	41,70	41,56	38,67	37,48	38,64	38,56	53
54	42,63	40,44	42,58	42,41	39,38	38,10	39,35	39,26	54
55	43,56	41,17	43,51	43,32	40,12	38,74	40,09	39,99	55
56	44,55	41,92	44,49	44,27	40,92	39,41	40,88	40,77	56
57	45,61	42,72	45,53	45,27	41,75	40,11	41,71	41,59	57
58	46,72	43,55	46,63	46,33	42,64	40,85	42,60	42,46	58
59	47,91	44,41	47,81	47,45	43,59	41,63	43,54	43,38	59
60	49,18	45,32	49,05	48,63	44,59	42,44	44,53	44,35	60
61	50,52	46,27	50,37	49,87	45,66	43,29	45,60	45,38	61
62	51,95	47,27	51,78	51,18	46,80	44,19	46,72	46,47	62
63	53,47	48,32	53,26	52,56	48,01	45,13	47,92	47,63	63
64	55,09	49,42	54,84	54,01	49,30	46,13	49,20	48,85	64
65	56,82	50,57	56,52	55,55	50,69	47,17	50,56	50,16	65
66	58,67	51,79	58,31	57,16	52,16	48,27	52,02	51,54	66
67	60,64	53,07	60,21	58,87	53,74	49,43	53,57	53,02	67
68	62,76	54,43	62,25	60,67	55,45	50,66	55,25	54,59	68
69	65,03	55,85	64,42	62,56	57,28	51,95	57,04	56,26	69
70	67,48	57,36	66,75	64,54	59,26	53,31	58,97	58,03	70
71	70,11	58,95	69,25	66,61	61,39	54,76	61,05	59,91	71
72	72,95	60,63	71,93	68,77	63,69	56,29	63,29	61,91	72
73	76,03	62,42	74,81	71,02	66,20	57,91	65,71	64,02	73
74	79,40	64,30	77,92	73,36	68,95	59,63	68,35	66,26	74
75	83,08	66,30	81,26	75,77	71,95	61,45	71,20	68,62	75
76	87,12	68,42	84,85	78,26	75,24	63,38	74,30	71,10	76
77	91,51	70,67	88,67	80,79	78,85	65,44	77,65	73,67	77
78	96,28	73,07	92,73	83,34	82,80	67,62	81,27	76,34	78
79	101,40	75,61	97,02	85,89	87,13	69,94	85,17	79,06	79
80	106,92	78,33	101,54	88,40	91,84	72,40	89,35	81,83	80
81	112,89	81,23	106,31	90,87	97,00	75,03	93,83	84,60	81
82	119,41	84,33	111,36	93,27	102,68	77,83	98,63	87,36	82
83	126,59	87,66	116,72	95,58	108,93	80,81	103,76	90,07	83
84	134,57	91,23	122,38	97,76	115,87	84,00	109,23	92,69	84
85	143,34	95,05	128,30	99,77	123,49	87,40	114,99	95,18	85
86	153,10	99,12	134,46	101,60	131,91	91,03	121,04	97,49	86
87	163,89	103,50	140,81	103,21	141,16	94,90	127,32	99,61	87
88	175,90	108,20	147,29	104,60	151,36	99,01	133,80	101,49	88

I suddetti coefficienti di conversione sono stati determinati utilizzando un tasso tecnico del 2,0%.

Il coefficiente da applicare è quello relativo all'età di calcolo dell'Assicurato. L'età di calcolo si ottiene applicando all'età computabile all'epoca della conversione un eventuale ringiovanimento o invecchiamento, differenziato per i due sessi e determinato in funzione dell'anno di nascita, secondo le modalità che seguono:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età computabile	Anno di nascita	Correzione dell'età computabile
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1970	-2	oltre il 1972	-2

N.B.: il coefficiente di conversione relativo all'opzione di rendita reversibile verrà comunicato a richiesta, indicando la data di nascita ed il sesso della seconda testa, nonché la percentuale di reversibilità.

Parimenti, il coefficiente di conversione relativo a rateazioni della rendita diverse da quella semestrale posticipata verrà comunicato a richiesta.

GLOSSARIO VALORE

- Appendice:** documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso;
- Assicurato:** soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto;
- Beneficiari:** soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto;
- Bonus di fedeltà:** maggiorazione del capitale assicurato, che viene riconosciuta nei casi e secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti;
- Capitale Combinato:** porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento dei premi ricorrenti, incrementi di premio e premi aggiuntivi;
- Capitale Unico:** porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento di un premio “una tantum”;
- Caricamento:** parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;
- Condizioni Contrattuali:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;
- Contraente:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio;
- Contratto di assicurazione sulla vita:** contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata - in forma di capitale o di rendita - al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;
- Controassicurazione:** garanzia in virtù della quale, in caso di decesso dell'Assicurato, viene corrisposto un capitale calcolato sulla base del valore di riscatto, in luogo della prestazione prevista dalla rendita di opzione prescelta;
- Costi:** oneri economici posti a carico del Contraente;
- Costo percentuale medio annuo:** indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;
- Decorrenza:** data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto;
- Età computabile:** età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;
- Gestione speciale:** speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;
- Indice ISTAT:** indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- ISVAP:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;
- Nota Informativa:** documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della proposta, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo;
- Polizza:** documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;
- Polizza mista:** contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento delle

prestazioni assicurate sia in caso di vita dell'Assicurato al termine del piano sia in caso di sua premorienza;

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita in cui l'ammontare delle prestazioni beneficia del rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella propria gestione speciale;

Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Proposta: documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

Rendita vitalizia: rendita da corrisponderci fino a che l'Assicurato sia in vita;

Revoca: diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

Riduzione: diminuzione delle prestazioni assicurate, dovuto alla perdita del Bonus di fedeltà, conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi pattuiti nel contratto di assicurazione;

Riscatto: facoltà del Contraente di sciogliere anticipatamente il contratto e di richiedere

la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal contratto alla data della richiesta;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale;

Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della gestione speciale secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni Contrattuali;

Rendimento minimo garantito: rendimento minimo che la Società garantisce sulle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali;

Scheda Sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della proposta e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi;

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale opera la garanzia assicurativa;

Tasso tecnico ai fini della rendita di opzione: rendimento fisso riconosciuto dalla Società nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale assicurato.

VALORE

FAC-SIMILE



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

SULLA VITA N°

QUESTIONARIO PER

L'ADEGUATEZZA N°

Codice acquiretore Area

CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DI NASCITA	SESSO (*)
COMUNE DI NASCITA	PROV.	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	NR.	
CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.
STATO	PROFESSIONE	TIPO DOC (*)
NR. DOCUMENTO	RILASCIATO DA	DATA RILASCIO

(se diverso dal Contraente)

ASSICURATO

COGNOME E NOME		
CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO (*)
COMUNE DI NASCITA	PROV.	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	NR.	
CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.
STATO	PROFESSIONE	TIPO DOC (*)
NR. DOCUMENTO	RILASCIATO DA	DATA RILASCIO

BENEFICIARI

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (*):

Solo nel caso che nessuno dei benefici richiamati in legenda corrisponda alla necessità del Contraente nonché nel caso di vincolo o di beneficio accettato, indicare di seguito la designazione prescelta.

IN CASO DI DECESSO (CASO MORTE)

--

DATI ANAGRAFICI SUPPLEMENTARI

- ESIBITORE ASSEGNO
- SOGGETTO IN RAPPRESENTANZA (Legale Rappresentante nel caso il Contraente fosse Persona Giuridica o Ente)

COGNOME E NOME		
CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO (*)
COMUNE DI NASCITA	PROV.	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	NR.	
CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.
STATO	TIPO DOC (*)	NR. DOCUMENTO
RILASCIATO DA	DATA RILASCIO	

MEZZI DI PAGAMENTO

ASSEGNO CIRCOLARE	<input type="checkbox"/>
ASSEGNO BANCARIO	<input type="checkbox"/>
IMPORTO	
NUMERO ASSEGNO	
ABI	CAB
BANCA	

BONIFICO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	IMPORTO
CODICE IBAN		
PREFISSO	CIN	ABI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N. CONTO CORRENTE		
<input type="text"/>		
N.B. gli "zeri" precedono il numero di conto corrente, dal quale dovranno essere eliminati tutti i caratteri speciali (es: \ / . ecc.)		
NUMERO DI RIFERIMENTO ARCO		
<input type="text"/>		
BANCA		
<input type="text"/>		

ALLEGARE ASSEGNO

INSERIRE NUMERO RIFERIMENTO DEL BONIFICO ESEGUITO VIA ARCO

LIQUIDAZIONE DA

FONDO POLIZZA

POSIZIONE

IMPORTO

La Società informa:

- che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate;
- che gli assegni, non trasferibili, devono essere intestati a Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di RB Vita S.p.A. - e consegnati all'acquiretore (collaboratore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.);
- che gli assegni bancari, come sopra intestati, si intendono accettati salvo buon fine;
- che, in caso di pagamento del premio tramite bonifico bancario, lo stesso deve essere effettuato a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di RB Vita S.p.A. (c/c n. 010570003934 - ABI 03589 - CAB 01600 - CIN C - Codice IBAN IT40 C 03589 01600 010570003934) e deve essere allegato alla presente proposta. La proposta stessa verrà trasmessa alla RB Vita S.p.A. il giorno in cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. avrà ricevuto notizia certa dell'avvenuto bonifico.

(*) vedere legenda sul retro

ASSICURAZIONE

	TARIFFA	DURATA PAGAMENTO PREMI	PREMIO ANNUO VITA
VALORE	<input type="checkbox"/> VALORE (R4a 2 Cost 2% RB) <input type="checkbox"/> VALORE (R4a 2 2% RB)		€ _____
Frazionamento	Premio annuo da corrispondersi con periodicità <input type="checkbox"/> ANNUALE <input type="checkbox"/> QUADRIMESTRALE <input type="checkbox"/> SEMESTRALE <input type="checkbox"/> MENSILE		Premio di rata versato € _____

ADEGUATEZZA DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente

dichiara di essere consapevole del fatto che l'acquirente - in ragione del proprio rifiuto di fornire le informazioni richieste con il questionario per l'adeguatezza sopra indicato - non è stato in grado di effettuare la valutazione dell'adeguatezza della presente proposta di contratto, rispetto al suo profilo ed ai suoi bisogni.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

dichiara di essere stato informato dall'acquirente che - per le motivazioni sotto riportate - la presente proposta di contratto risulta inadeguata rispetto al suo profilo ed ai suoi bisogni, quali rilevati dallo stesso acquirente in base alle informazioni fornite a fronte del questionario per l'adeguatezza sopra indicato.

MOTIVAZIONI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> La tipologia del prodotto selezionato non è compatibile con la categoria professionale da Lei indicata alla domanda 1 del questionario. | <input type="checkbox"/> La tipologia del prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di protezione in base a quanto da Lei espresso alla domanda 2 del questionario. | <input type="checkbox"/> La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative relative all'area di bisogno che, secondo quanto espresso alla domanda 3 del questionario, risulta già pienamente soddisfatta. |
| <input type="checkbox"/> Il prodotto da Lei selezionato non rientra tra le coperture assicurative relative all'area di bisogno da Lei indicata alla domanda 4 del questionario. | <input type="checkbox"/> Il profilo di rischio del prodotto selezionato non corrisponde al profilo di rischio da Lei indicato alla domanda 5 del questionario. | <input type="checkbox"/> L'orizzonte temporale del prodotto selezionato non corrisponde all'orizzonte temporale da Lei indicato alla domanda 6 del questionario. |
| <input type="checkbox"/> La disponibilità finanziaria da Lei indicata alla domanda 7 del questionario non risulta compatibile con il prodotto selezionato. | | |

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ACQUISITORE

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara che è stato consegnato a sue mani il fascicolo informativo:

- Modello 7328 (R4a 2 cost 2% RB) Edizione 03/08 Modello 7327 (R4a 2 2% RB) Edizione 03/08

(in assenza di precisa identificazione del Fascicolo, la polizza non può essere emessa)

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto

- dichiara di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- dichiara che eventuali somme da lui anticipate alla Società prima della conclusione del contratto sono incassate a mero titolo di deposito, senza alcun impegno contrattuale per la Società stessa;
- dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare le Condizioni Contrattuali contenute nel Fascicolo Informativo sopra indicato.

Il sottoscritto inoltre prende atto di quanto segue:

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, il Preventivo personalizzato insieme al documento di Polizza entro un termine massimo di 25 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta, potrà rivolgersi a:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - N. Fax: 02.7216.9292 - indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.

L'Assicurato esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 Codice Civile.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

PRIVACY

I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) - riportata nella Nota Informativa contenuta nel fascicolo informativo sopraindicato - consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

ACQUISITORE (collaboratore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.)

che ha rilevato i dati anagrafici del Contraente e dell'Assicurato ai sensi della Legge 5 luglio 1991, n. 197, dichiara di ritirare per l'invio a RB Vita S.p.A. l'assegno riportato nella sezione MEZZI DI PAGAMENTO.

COGNOME E NOME

FIRMA

RETE

CODICE ACQUISITORE

CENTRO OPERATIVO

REGIONE

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

CONTRAENTE

ASSICURATO

SESSO

- F Femminile
- M Maschile
- G Persona Giuridica

TIPO DOCUMENTO

- 1 Carta di Identità
- 2 Patente
- 3 Passaporto
- 4 Porto d'armi
- 5 Tessera postale
- 6 Altro

BENEFICIARI

IN CASO DI DECESSO

- | | |
|---|---|
| A Il Contraente | F Il coniuge vivente dell'Assicurato all'atto del di lui decesso o, in mancanza, i figli nati e nascituri dell'Assicurato in parti uguali |
| B Gli eredi legittimi dell'Assicurato | G Il coniuge vivente dell'Assicurato all'atto del di lui decesso o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato |
| C Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza del testamento, i di lui eredi legittimi | H I figli ed il coniuge vivente dell'Assicurato all'atto del di lui decesso, in parti uguali e con diritto di accrescimento ai superstiti |
| D I figli nati e nascituri dell'Assicurato in parti uguali, con diritto di accrescimento ai superstiti | J Beneficio come da plico sigillato depositato presso la Società |
| E I genitori dell'Assicurato con diritto di accrescimento ai superstiti o, in mancanza di entrambi, gli eredi legittimi dell'Assicurato | |

Pagina bianca

RB Vita S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

Corso Italia 23, 20122 Milano

Capitale Sociale interamente versato € 191.000.000,00

Telefono +39 02 7216.1 - Telefax +39 02 7216.5304

Registro imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

n. 02914890153 - R.E.A. di Milano n. 907713

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto

Ministero 01.08.1979

Società, con unico socio, rientrante nell'area di consolidamento
del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.

